

STATUTO

Associazione Italiana di Discipline Evolutive

Articolo 1 (Costituzione)

È costituita l'Associazione Italiana di Discipline Evolutive, denominata "**AIDE**". L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica ed aconfessionale. E' regolata dal presente Statuto, che rimanda per quanto necessita al Codice Deontologico e al Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e nel rispetto dell'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 e successive modifiche.

Articolo 2 (Sede)

L'Associazione ha sede a Milano.

L'Associazione inoltre, su delibera del Consiglio Direttivo, può istituire su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, regionali, periferiche, uffici, succursali, filiali e/o di rappresentanza, sedi operative estere, tutte dipendenti dalla sede nazionale.

Articolo 3 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli Associati assunta in sede straordinaria.

Articolo 4 (Scopo e oggetto)

L'associazione accoglie individui che, indipendentemente dalla loro posizione lavorativa, dall'inquadramento, dalla forma giuridica e fiscale, abbiano interesse a far emergere e qualificare le discipline evolutive e la qualità dei servizi resi. L'associazione non abilita a professioni, arti o mestieri ma bensì identifica e qualifica le Conoscenze, Abilità e Competenze rispetto al cosiddetto Lifelong learning o Lifewide learning per permettere all'utente di scegliere l'identità specifica di ogni professionista, e al professionista di farsi identificare più accuratamente

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

Definizioni:

- 1) Definire e valorizzare le competenze degli associati A.I.D.E. e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
- 2) Identificare le Discipline Evolutive che compongono e integrano le Conoscenze, Abilità e Competenze del professionista, anche in un'ottica di valorizzazione del quadro europeo delle qualifiche (EQF), che possono fondersi con altre metodiche per lo sviluppo dell'individuo e della coscienza.
- 3) Definire gli standard formativi e professionali che consentono l'appartenenza all'Associazione individuando specifici iter formativi per il professionista.

Iscrizione:

Realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l'iscrizione come Socio.

Formazione Continua, Aggiornamento e Attestazione:

- Definire i requisiti minimi che un facilitatore di Discipline Evolutive deve possedere per garantire all'utente un'attività svolta con "professionalità".
- Definire i parametri minimi per i Soci di procedere all'aggiornamento professionale permanente
- Formazione Continua nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo

adempimento di tale obbligo. Promuovere e stimolare una Formazione Continua anche attraverso l'interscambio culturale fra il mondo professionale e quello accademico, volto ad arricchire le reciproche competenze tecniche e scientifiche nel rispetto delle diverse specificità professionali.

- Verificare il possesso da parte dei soci dei requisiti necessari a mantenere lo status di Socio nonché dei requisiti per il rilascio dell'attestazione ai sensi della legge 4/13.

Livelli professionali:

- Definire i requisiti e le modalità di passaggio dei livelli professionali previsti dall'Associazione.
- Richiedere e verificare una supervisione continua come professionista, sia specifica alla propria/e disciplina/e che alle Conoscenze, Abilità e Competenze che si possono riferire alla condotta professionale.
- Richiedere e promuovere tirocini didattici e qualsiasi altra attività componga e distingua le diverse qualità ed attitudini professionali, anche con enti esterni

Elenchi:

- Istituire gli elenchi dei Soci, professionisti, anche creando categorie specifiche (i.e. coach, counselor, psicologi, architetti, chinesologi, ecc. ecc.) aggiornato annualmente.
- Rilasciare ai propri iscritti come Facilitatore di Discipline Evolutive le relative attestazioni e promuoverne il valore.

Servizi:

- Promuovere e coordinare iniziative e collaborazioni volte alla diffusione e alla tutela specifica dell'attività svolta dal Facilitatore di Discipline Evolutive
- Offrire agli iscritti servizi aggiuntivi per la loro professione. A titolo esemplificativo e non esaustivo servizi di assistenza, assicurativo, legale ed amministrativo, di promozione, formazione creando forme di collaborazione, ove possibile, anche con altri enti.

Sviluppo del Modello Evolutivo

- Promuovere e sostenere una cultura per la diffusione del modello sistemico, olistico ed evolutivo dell'essere umano come un'unità almeno tridimensionale di materia, energia e pensiero. In questa visione l'esperienza evolutiva è correlata alla naturale espressione del vivere in un ecosistema dove si è parte di un tutto e dove ognuno svolge la propria parte. Maturando competenze professionali (professional & hard skills) e di vita (life & soft skills) il professionista può essere utile ad altri, non tanto in modelli teoretici, quanto come spunto riflessivo per alimentare la ricerca di un'armonia individuale e sistemica.
- Rappresentare le Discipline Evolutive nelle opportune sedi ed offrire un processo di crescita e di sviluppo di questa professione, sia attraverso il sistema dell'attestazione per il professionista, che attraverso momenti di informazione, formazione e trasformazione a professionisti e non.
- Favorire il mutuo riconoscimento delle Conoscenze, Abilità e Competenze e agevolare il processo di internazionalizzazione dei talenti italiani e di accoglienza di quelli stranieri.

Cultura Evolutiva

- Stimolare l'interdisciplinarietà con e fra le scienze umane, sociali, sanitarie e naturali, quale risposta alla multidimensionalità e complessità, imprescindibile dell'individuo; in un'ottica di integrazione ma anche di rispetto e di valorizzazione delle reciproche peculiarità.
- Favorire lo studio, l'approfondimento, lo scambio e la diffusione del modello evolutivo, anche professionale.
- Offrire servizi al sostegno dei professionisti, Soci ed iscritti all'Associazione, con finalità culturali e/o professionali al fine di sviluppare gli intenti comuni di una visione sistemica, olistica ed evolutiva.
- Stabilire rapporti di dialogo e di confronto tra gli stessi Soci, tra professionisti, membri della comunità evolutiva o con altri enti nazionali, europei o internazionali, sia pubblici che privati.
- Svolgere e promuovere congressi, convegni, manifestazioni scientifiche, pubblicazioni, informazioni multimediali, seminari di studio ed altre attività a fini di studio, divulgazioni editoriali, approfondimenti e aggiornamenti professionali e dibattiti anche online, il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari.
- Elaborare programmi di ricerca individuando protocolli idonei alla salvaguardia della specificità dell'approccio "evolutivo", per le discipline svolte dai Professionisti.

- Realizzare pubblicazioni editoriali e non, finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statuari oltre a predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci e della comunità evolutiva.

Garanzie per l'utente

- Vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del codice di condotta adottato ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- Promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente ai sensi della legge 4/2013, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

Garanzie per la professione

- Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali delle discipline evolutive e delle categorie professionali coinvolte, anche collegate, ponendosi come parte interessata in trattative di carattere istituzionale, contrattuale e in generale sindacale.
- Rappresentare a livello italiano il modello evolutivo professionale all'interno di eventuali associazioni, anche europee e internazionali, in accordo con le Direttive comunitarie riguardanti il raggiungimento degli standard comuni in tema di riconoscimento.

L'associazione, nello svolgimento della propria attività, si atterrà ai seguenti principi: trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, osservanza delle regole deontologiche; la stessa opererà attraverso una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità sopra esposte.

Per perseguire i propri scopi e finalità, l'Associazione può compiere tutti gli atti e negozi giuridici, acquistare e vendere beni mobili ed immobili, compiere operazioni di credito e quant'altro necessario senza limitazione alcuna.

Articolo 5 (Mezzi economici)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Quote e contributi degli associati, anche esteri.
- Eredità, donazioni e legati.
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.
- Contributi dell'Unione Europea e di enti e organismi internazionali.
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche esteri.
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- Iniziative promozionali.
- Altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e con le leggi dello Stato italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchirne il patrimonio.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, stabilirà le quote associative che gli associati dovranno versare all'Associazione per l'esercizio in corso.

Articolo 6 (Soci)

Possono aderire all'associazione tutti coloro che, maggiorenni, abbiano conseguito idonei titoli professionali così come definiti dall'associazione attraverso l'emanazione di specifici Regolamenti Interni e una scolarizzazione o formazione adeguata rispetto all'attività di Facilitatore di Discipline Evolutive, nonché, come stabilito dal Regolamento Interno, siano in possesso dei requisiti richiesti e abbiano sostenuto con successo l'esame, colloquio di allineamento, valutazione e verifiche di congruità professionale promossi dall'associazione stessa.

La domanda di ammissione deve essere redatta per iscritto ed indirizzata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa. In assenza di un provvedimento entro il termine previsto, la domanda si intende accolta dal momento in cui il nominativo del richiedente è inserito nel Libro Soci. In caso di diniego il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del Socio: nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e l'esclusione nei casi previsti. Tutti i soci ai fini dell'ammissione all'associazione devono essere in possesso dei requisiti di cui al regolamento interno.

Nell'associazione si distinguono:

- Soci fondatori, coloro che hanno fondato l'associazione; sono esonerati dall'obbligo di pagamento della quota associativa annuale
- Socio ordinario - Facilitatore di Discipline Evolutive. Sono soci ordinari i professionisti la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo o da altro organismo delegato che risultino in regola con il versamento delle quote associative e che siano in possesso delle caratteristiche professionali richieste. Nell'ambito dei soci ordinari possono esserci diverse esigenze d'identità e possono anche essere individuati diversi criteri per le capacità professionali, che determineranno diversi tipi di attestazione, come da regolamento interno AIDE.
- Socio onorario, personalità (forse meglio individui o persone) che si sia particolarmente distinto sia per attività professionali specifiche di interesse associativo, sia per la promozione, attività e gestione dell'Associazione AIDE, quindi anche eventuali membri del Consiglio Direttivo. I soci onorari possono partecipare alle assemblee dell'Associazione ma agli stessi non è riconosciuto alcun diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Per l'attestazione di alcune specializzazioni di cui al Regolamento interno, è richiesto oltre all'attestato di competenza specifico rilasciato dall'ente/i formativo/i, anche il diploma di medie superiori o laurea o titolo italiano o straniero equipollente.

Dopo l'ammissione il Socio seguirà le regole definite per i passaggi di livello professionale, nei tempi e nelle modalità come definite dal Regolamento.

Articolo 7 (Diritti e doveri dei Soci)

I Soci ordinari dell'Associazione, come previsto dalle leggi e dal presente Statuto hanno i seguenti diritti:

- Di elettorato attivo e passivo.
- Di informazione e di controllo, anche tramite l'accesso ai documenti, alle delibere assembleari, ai Rendiconti ed ai Registri dell'Associazione, da richiedere per iscritto al Consiglio Direttivo che, ai fini della preparazione della documentazione, può autorizzarlo entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

I soci ordinari sono obbligati:

- All'osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere le finalità e gli scopi del presente Statuto.
- All'osservanza delle norme deontologiche fissate dall'associazione.
- All'osservanza dei Regolamenti interni fissati dall'associazione con particolare riferimento all'obbligo dell'aggiornamento professionale permanente - F.C. (Formazione Continua).
- Al pagamento della quota sociale annua nelle modalità e nei tempi previsti dall'associazione.

- A favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari.
- Adempiere all'aggiornamento professionale permanente - F.C. (Formazione Continua) come previsto dalla legge 4/2013, dallo statuto e dai regolamenti associativi.
- Ad informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'Associazione ed a menzionare su ogni documento e nel rapporto con il cliente gli estremi della Legge n. 4/2013.

Articolo 8 (Perdita della qualifica di Socio)

La qualifica di Socio può venire meno:

- Attraverso dimissioni volontarie, con richiesta scritta.
- In caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali il socio è stato ammesso.
- In caso di morosità del pagamento annuale della quota sociale, quando non sia versata entro il termine previsto o entro un termine diverso stabilito negli inviti ad adempiervi e in qual caso risulterà maggiorato delle more richieste.
- In caso di condanna passata in giudicato in relazione alle attività previste dall'associazione.
- Per delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio Direttivo per violazione delle norme dettate dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico.
- In caso in cui siano agite azioni contro o a danno dell'associazione.
- Per decesso.
- In caso non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.
- Il Socio escluso o receduto non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non può pretendere la restituzione delle quote versate.

Articolo 9 (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il Collegio dei Probiviri.

Sono organi eventuali dell'Associazione con soli poteri consultivi:

- Il Comitato Tecnico Scientifico.
- I Referenti Regionali.
- Le Commissioni esaminatrici.

Articolo 10 (Assemblea)

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento, quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo quando ve ne sia la necessità e le condizioni ed è convocata con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante comunicazione postale, fax, mail o consegna diretta controfirmata, indirizzata a tutti i Soci o in qualsiasi altra forma che consenta una effettiva comunicazione ai Soci e con la pubblicazione sul sito internet dell'associazione: l'avviso dovrà specificare l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e il giorno.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci, compresi i Soci onorari, di cui all'articolo 6, del presente Statuto.

Ogni Socio ordinario è titolare di un voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad un altro Socio.

Il Socio può partecipare all'assemblea anche tramite teleconferenza purché sia consentito al Presidente di accertarne l'identità e la legittimazione degli interventi e purché il Socio possa partecipare ed intervenire liberamente alla discussione.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita, quando vi intervenga almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti almeno 3/4 dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea, tutti i Soci in regola con il pagamento annuale della quota sociale.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con voto palese. L'elezione delle cariche sociali, su richiesta dell'Assemblea può svolgersi con il voto segreto. Le deliberazioni sono prese quando sia raggiunta la maggioranza dei voti dei Soci presenti e di esse sarà redatto verbale.

Nel conteggio dei Soci presenti vengono ricomprese anche le deleghe conferite. Ogni Socio può conferire una sola delega, ed ogni Socio non può ricevere che una sola delega. Le deleghe dovranno essere sottoscritte da chi le conferisce e consegnate dal delegato al Presidente prima che sia aperta l'Assemblea, così da poterne controllare l'autenticità e permettere il controllo dei quorum richiesti per la validità della costituzione dell'Assemblea. A tal proposito ogni delega dovrà essere accompagnata dalla fotocopia in fronte e retro di un documento d'identità valido del delegante e della firma dello stesso su ogni pagina del documento fotocopiato, firma che dovrà ovviamente corrispondere a quella presente in delega. Non saranno ammesse deleghe senza queste formalità.

Le votazioni, ed anche l'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, possono essere convocate e svolte anche per via telematica. Le modalità di funzionamento delle assemblee e delle votazioni telematiche sono oggetto di apposito Regolamento.

All'Assemblea ordinaria spettano le seguenti prerogative:

- Discutere, deliberare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio Direttivo.
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, Il Presidente, i membri del Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

All'Assemblea straordinaria spettano le seguenti prerogative:

- Modifiche statutarie.
- Incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano.
- Scioglimento dell'associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

Il presente Statuto, può essere modificato a condizione che, le proposte di modifica, siano poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci e da questa approvate con maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci presenti.

Articolo 11 (Consiglio Direttivo)

L'associazione è diretta dal Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 tra cui il Presidente.

Hanno elettorato attivo del Consiglio Direttivo tutti i Soci in regola con il pagamento annuale della quota sociale.

Hanno elettorato passivo del Consiglio Direttivo tutti i Soci che abbiano maturato un'adeguata esperienza continuata anche come Collaboratori del Consiglio Direttivo, come da Regolamento, che propongano un programma ed esperienze finalizzate allo sviluppo dell'Associazione ed al mantenimento delle finalità e scopi di base del presente Statuto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono esonerati dal pagamento della quota d'iscrizione annuale per il periodo in cui contribuiscono alle attività del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:

- Il Tesoriere.
- Il Segretario.
- Il Consiglio Direttivo può eleggere uno o più Vicepresidenti.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante fra i primi dei non eletti sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione al fine di conseguire le finalità di cui all'art. 4 del presente statuto, fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- È l'organo di politica professionale dell'associazione, elabora i pareri dell'Assemblea in modo che possano diventare operativi.
- Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea.
- Propone il Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri, il Comitato scientifico, i Referenti Regionali.
- Elegge Comitato Tecnico Scientifico, Referenti Regionali, Commissione d'esame
- Propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione per il compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
- Procedo all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei Soci.
- Delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci.
- Ha il compito di raccogliere e selezionare le candidature per gli organi dell'Associazione su proposta dei delegati.
- Determina la quota associativa annuale e ratifica il valore di eventuali servizi accessori.
- È responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento dei Regolamenti Interni all'associazione.
- Istituisce commissioni, collaboratori o figure specifiche atte al miglioramento dell'attività svolta dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso inviato a tutti i membri del Consiglio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 2 (due) giorni con convocazione fatta a mezzo fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente. L'assenza ingiustificata per più di due sedute, comporta la decadenza dell'avente diritto dalla funzione svolta e la sua sostituzione d'ufficio da parte del consiglio stesso "ad interim" sino a convocazione della nuova assemblea elettiva. Il Presidente ha la facoltà di convocare come uditori altre persone coinvolte nell'organizzazione dei progetti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito registro.

Articolo 12

(Il Presidente e il Vice presidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione. Resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente, può rilasciare procura a terzi, purché Soci, per il compimento di atti continuativi nell'interesse dell'associazione.

Al Presidente al termine del suo mandato, gli viene riconosciuta la possibilità di conservare la qualità di Socio dell'Associazione esonerandolo dal pagamento della quota associativa.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Articolo 13 (Il Tesoriere e il Segretario)

Il Tesoriere segue gli aspetti contabili e amministrativi dell'Associazione, esamina i rendiconti annuali e li relaziona al Consiglio Direttivo ed alla Assemblea sul suo andamento.
Il Segretario tiene i libri sociali e cura la gestione organizzativa dell'associazione.

Articolo 14 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti e possono essere eletti tra i Soci. Possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti anche soggetti esterni all'associazione purché iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Il Collegio, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.
Detto Collegio svolge attività di controllo e verifica riguardo alla contabilità generale e al rendiconto e presenta relazione al Consiglio Direttivo.

Articolo 15 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti e possono essere eletti tra i Soci e giudica secondo equità.
I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri viene chiamato a pronunciarsi sulle controversie interne all'Associazione, ivi comprese quelle relative all'interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo che riguardino i rapporti tra l'Associazione ed i Soci ed i rapporti tra i Soci medesimi.
La competenza del Collegio dei Probiviri ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili e immediatamente esecutive. I Soci e gli Organi dell'Associazione sono tenuti al rispetto dei provvedimenti assunti dal Collegio dei Probiviri. Nessuna delle parti interessate al procedimento, nessun Organo dell'Associazione e nessun Socio può formulare ricorso in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri. I membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare con sole funzioni consultive e senza diritto di voto sia all'Assemblea dei Soci sia alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

Articolo 16 (Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo ed ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell'associazione.

Si compone di minimo 3 e massimo 7 membri ricercatori, docenti, professori universitari o professionisti con specifiche competenze nei campi d'interesse dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

Svolge un ruolo consultivo e propositivo riguardo al Modello Evolutivo, e in particolare alle tematiche metodologiche ed epistemologiche e alle iniziative scientifiche, formative e culturali della Associazione, garantendone un alto livello qualitativo.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo, in carica per 2 anni, e sono rieleggibili.

I membri del Comitato Scientifico eleggono al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico può partecipare come uditore esterno, con sola funzione consultiva, quando richiesto dal Presidente del Consiglio Direttivo alle riunioni dello stesso.

Il Comitato Tecnico Scientifico, ha il compito di formulare proposte per la crescita culturale ed organizzativa dell'Associazione, di promuovere la collaborazione con le Istituzioni nel perseguire gli scopi associativi, di disegnare i programmi di ricerca.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico o la maggioranza dei membri convocano il Comitato ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ma almeno una volta l'anno. La carica è cumulabile con altre mansioni sociali. Gli ex Presidenti AIDE, se lo richiedono, possono entrare di diritto e a pieni poteri nel Comitato Tecnico Scientifico. Possono far parte del Comitato Tecnico Scientifico tutti i Soci, nonché soggetti esterni all'associazione, purché abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici nel campo sistemico, olistico ed evolutivo.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico devono sottoscrivere impegno di riservatezza.

Articolo 17 (Referenti regionali)

I Referenti regionali sono Soci dell'Associazione che, in accordo con il Consiglio Direttivo, rappresentano e promuovono l'Associazione nella Regione stessa, non hanno potere decisionale, mantenendo una funzione consultiva.

Qualsiasi attività regionale è deliberata del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 (Commissione esaminatrice)

Ha un numero di membri tra tre (3) e cinque (5). La Commissione Esaminatrice, se necessaria, è eletta dal Consiglio Direttivo ricercando quanto più possibile l'eterogeneità disciplinare e territoriale, come da Regolamento.

Elegge al suo interno un coordinatore che la rappresenta presso il Consiglio Direttivo.

Propone al Consiglio Direttivo l'ammissione nella categoria di Professionisti di coloro che ne hanno fatto richiesta, dopo averne vagliato i requisiti secondo il Regolamento. Viene convocata e delibera secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Può delegare un suo membro a svolgere le funzioni in sede di esame, colloquio di allineamento, valutazione e verifiche di congruità professionale.

Articolo 19 (Procedimento disciplinare)

Ogni segnalazione di violazione da parte del Socio delle regole di deontologia professionale e delle disposizioni del presente Statuto viene immediatamente comunicata, a cura del Consiglio Direttivo, al Socio al quale è garantito il diritto di difesa in conformità al Regolamento interno che disciplina il procedimento disciplinare.

Articolo 20 (Incompatibilità)

Non sussistono per i Soci dell'associazione incompatibilità con iscrizioni in altri organismi associativi, albi ed elenchi.

Le cariche di Presidente, Proviviri e Revisore legale sono incompatibili tra di loro, l'associazione si impegna a rimuovere ogni forma di incompatibilità.

Articolo 21 (Scioglimento)

È causa di scioglimento dell'associazione la riduzione del numero di Soci a meno di 5 (cinque). Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi. Se il quorum costitutivo non viene raggiunto il Presidente provvederà a una nuova convocazione a distanza non inferiore a 15 giorni.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22
(Esercizio Finanziario)

L'esercizio finanziario si apre al 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio deve essere depositato nella sede dell'Associazione 7 (sette) giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea.

Articolo 23
(Disposizioni fiscali)

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.

Articolo 24
(Disposizioni finali)

Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fissato, a cura del Consiglio Direttivo, attraverso l'emanazione di appositi Regolamenti interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute.

Articolo 25 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla legge 4/2013.-

F.to Massimiliano Babusci
F.to Antonella Gherardini
F.to Massimo Rossello
F.to Stefania Rosa Notaio